

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali.

Modifiche all'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall'articolo 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”).”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.06.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 aprile 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 maggio 2019, n. 367

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2019

Approvata in data 11 giugno 2019

Divenuta legge regionale 21/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 33

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) e, in particolare, l'articolo 16;

Considerato quanto segue:

1. In seguito agli ulteriori approfondimenti tecnici e all'attività di ricognizione svolta congiuntamente dai Comuni di Monteverchi e San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso che il canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue;

2. Sulla base degli esiti della ricognizione sopracitata è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione di cui all'articolo 16 della l.r. 37/2018, rientrando nella fattispecie di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del canale Battagli, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli.

Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018

1. L'articolo 16 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020), è abrogato.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.06.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 36

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 aprile 2019, n. 364

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2019

Approvata in data 11 giugno 2019

Divenuta legge regionale 23/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

12 giugno 2019, n. 66

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall'evento dell'11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Ordinanza di esproprio.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni